



Versamenti fiscali sospesi per Covid: cosa pagare entro il 16 settembre

Il mese di settembre, come da tradizione, rappresenta la ripresa delle attività dopo la pausa estiva. Anche per il Fisco, il mese di settembre non è da meno, ricco com'è di appuntamenti (anche se, a onor del vero, il calendario fiscale non conosce soste, ma è un continuo susseguirsi di adempimenti e di date da segnare sul calendario).

E quest'anno le scadenze da evidenziare sono tante ...

Di seguito ci si soffermerà sugli appuntamenti con il Fisco calendarizzati al 16 settembre, partendo da quelle che rappresentano la vera novità di quest'anno, ovvero, la ripresa dei versamenti sospesi a seguito dei vari decreti anti-Covid.

Ritenute, addizionali, IVA e contributi sospesi per Covid

Entro il 16 settembre vanno ripresi i versamenti di:

- ritenute sui redditi di lavoro dipendente e assimilati (art. 23 e 24, D.P.R. n. 600/1973);
- addizionali regionali e comunali IRPEF;
- IVA;
- contributi previdenziali e assistenziali;
- INAIL.

Nel decreto Agosto viene prevista la facoltà di rateizzare ulteriormente:

- i versamenti relativi all'IVA, alle ritenute sui redditi di lavoro dipendente e assimilati, ai contributi previdenziali e ai premi INAIL, che erano stati sospesi;
- il versamento delle ritenute non operate dal sostituto d'imposta.

Le nuove modalità, più favorevoli, sono alternative a quelle che erano state previste dal decreto Rilancio di maggio scorso.

EFFETTUAZIONE DEI VERSAMENTI SOSPESI

I soggetti che hanno beneficiato della sospensione dei suddetti versamenti fiscali e contributivi nei mesi di marzo, aprile, maggio e giugno 2020, possono quindi effettuarli, senza applicazione di sanzioni e interessi, per un importo pari al 50% delle somme oggetto di sospensione:

- in un'unica soluzione entro il 16.9.2020;
- oppure mediante rateizzazione fino ad un massimo di 4 rate mensili di pari importo, con il versamento della prima rata entro il 16.9.2020.

Il versamento del restante 50% può essere effettuato mediante rateizzazione, senza applicazione di sanzioni e interessi, fino ad un massimo di 24 rate mensili di pari importo, con il pagamento della prima rata entro il 16.1.2021.

In alternativa resta applicabile il precedente piano di rateizzazione ai sensi del citato DL 34/2020, secondo il quale i suddetti versamenti possono essere effettuati, senza applicazione di sanzioni e interessi:

- in un'unica soluzione entro il 16.9.2020;
- oppure mediante rateizzazione fino a un massimo di 4 rate mensili di pari importo, a decorrere dal 16.9.2020.

ULTERIORE SOSPENSIONE DEI TERMINI DI RISCOSSIONE

Il Decreto Agosto, sancisce che la sospensione dei termini di pagamento derivanti dalle cartelle di pagamento riguarda quelle i cui termini scadono fra l'8.3.2020 e il 15.10.2020 e non più entro il 31.8.2020.

Il pagamento delle somme dovrà, pertanto, avvenire entro il 30.11.2020, con possibilità di chiedere la dilazione entro la medesima data.

Ambito applicativo

La sospensione riguarda anche gli accertamenti esecutivi emessi dagli enti locali (fatte salve diverse interpretazioni fornite dagli stessi enti) e gli avvisi di addebito INPS.

DILAZIONE DELLE SOMME ISCRITTE A RUOLO

Per le rate da dilazione dei ruoli con scadenza tra l'8.3.2020 e il 15.10.2020, il pagamento dovrà essere effettuato, in un'unica soluzione, entro il 30.11.2020.

Con riferimento alle domande presentate entro il 15.10.2020, la decadenza dalla dilazione si verifica a seguito del mancato pagamento di dieci rate, anche non consecutive, invece di cinque.

Vi invitiamo a verificare tutti i versamenti relativi agli F24 ordinari di cui ai tributi evidenziati sopra e scadenti tra l'8 marzo ed il 31 maggio e tra 8.03.2020 ed il 15.10.2020 per quanto riguarda le cartelle Agenzia della Riscossione, qualora rinveniate versamenti non eseguiti potete contattare lo studio per meglio valutare la soluzione di pagamento unica o rateale adatta alle Vs esigenze.